



Prot.

Oggetto:

Oggetto: "Procedura aperta telematica servizio di vigilanza integrata comprensivo di servizio vigilanza attiva, vigilanza passiva, vigilanza ispettiva e gestione allarmi presso la sede legale Amet S.p.a e sue sedi distaccate sul territorio del Comune di Trani" - Codice CIG 753573091D

**RELAZIONE DEL R.U.P SU ANOMALIA DELL'OFFERTA
(art. 97 del D.Lgs 50/2016)**

PREMESSO CHE

- con Determina a contrarre n. 3422 del 14/06/2018 è stata indetta, per il giorno 18/07/2018 una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 per l'appalto del servizio in oggetto da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016;
- con disposizione prot. n. 4361 del 02/08/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al procedimento concorsuale della gara di che trattasi;
- a conclusione del procedimento di valutazione delle offerte tecniche con nota in data 15/10/2018 prot. PI194944-18 – trasmessa tramite piattaforma Empulia – è stata comunicata a tutti i concorrenti, la riapertura della seduta pubblica della gara di che trattasi fissata il giorno 19/10/2018 alle ore 10:30
- in data 19/10/2018 si è tenuta la terza seduta pubblica per la lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, alle offerte tecniche e contestualmente l'apertura delle buste economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo dell'esperimento concorsuale;
- Il Concorrente primo classificato COSMOPOL S.p.a ha ottenuto un punteggio 66 su 70 per l'offerta tecnica e 30 su 30 per l'offerta economica,

VISTO CHE

- Come indicato nel verbale della terza seduta pubblica del 19/10/2018 a conclusione delle operazioni di verifica della eventuale anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del DLgs 50/2016, l'offerta del concorrente primo classificato COSMOPOL SPA, ha ottenuto un punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di

valutazione delle offerte entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di Gara;

- La Commissione Giudicatrice ha rimesso gli atti al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza e ai fini dell'accertamento della sospetta anomalia dell'offerta.
- Con nota UA/RP 5737 del 23/10/2018 tramite piattaforma EmPulia prot. PI200198-18 del 23/10/18 è stata trasmessa al concorrente COSMOPOL S.p.a richiesta spiegazioni sull'offerta presentata, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016;
- Tramite piattaforma EmPulia con comunicazione prot. PI207540-18 del 07/11/2018 il concorrente COSMOPOL SPA ha trasmesso giustificazioni all'offerta presentata in sede di gara;
- Tramite piattaforma EmMulia con nota PI235176-18 del 11/12/18 sono stati richiesti ulteriori chiarimenti in merito alla formulazione dell'offerta;
- Tramite piattaforma EmPulia sono pervenute, le integrazioni alle giustificazioni richieste in precedenza;

CONSIDERATO

- Che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Anac, le valutazioni delle amministrazioni in ordine alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica ed irragionevolezza o di decisivo errore di fatto;
- Che la ratio del subprocedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale in modo da evitare che l'appalto si aggiudicò a prezzi eccessivamente bassi;
- Che con riferimento alle tabelle ministeriali la giurisprudenza ha precisato che esse stabiliscono il costo medio orario del lavoro, cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva al quale solo si riferisce la previsione di inderogabilità di cui all'art. 97 comma 6 del D.lgs 50/2016 e conseguentemente la giurisprudenza è giunta ad affermare che i costi medi della manodopera indicati nelle tabelle ministeriali non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche e particolari organizzazioni aziendali in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori.
- Che lo scostamento dalle tabelle ministeriali, specie se di lieve entità non legittima di per se un giudizio di anomalia potendo una possibile differenza del costo del lavoro essere concretamente giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali dell'impresa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si evidenzia che

- Il Dlgs 50/2016 all'art. 97 c. 4 precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi tra le altre cose all'economia del procedimento di svolgimento della prestazione e soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- La verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, ne può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta. Si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- Il giudizio sul carattere anomalo o meno dell'offerta non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può pertanto, ritenersi anomala un offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione appaltante;
- La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui la Stazione Appaltante esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece la Stazione Appaltante considera soddisfacenti l'insieme delle giustificazioni prodotte, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili.

Tenuto presente quanto sopra,

alla luce delle predette considerazioni si ritiene che le giustificazioni prodotte dall'Operatore Economico Cosmopol S.p.a alle quali *si rinvia per relationem*, siano stesse esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA e congruo il ribasso del 21,86%.

Il RUP, dichiara migliore offerente la società COSMOPOL S.p.a formulando contestualmente alla Stazione Appaltante proposta di aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico COSMOPOL S.p.a con sede legale in Avellino – C.da Santorelli Zona Industriale Pianodardine s.n.c, p.iva 01764680649 avendo ottenuto un punteggio totale di 96/100 ed avendo offerto un ribasso percentuale del -21,862%.

L'aggiudicazione non efficace di cui al presente verbale è soggetta ai sensi dell'art. 32 e 33 del Dlgs 50/2016 all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante.

L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito favorevole delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Trani li 09/01/2019

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Paolo ROMANELLI**